

Alcuni dei quesiti posti risultano chiariti dalle modifiche apportate attraverso la ripubblicazione degli atti di gara.

Si ricorda infatti che la gara è stata ripubblicata il giorno 29/10/2015, con nuova scadenza fissata per il giorno 30/11/2015.

Al fine di risolvere alcune discrasie presenti negli atti di gara di seguito elencati, questi sono stati rivisti e integrati:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Modello A
- Modello B
- Modello E
- R10 Schema di contratto
- R11 Capitolato speciale d'appalto.

Il Dirigente del VII Settore
Salvatore Napolitano

RISPOSTE AI QUESITI

17.11.15

La categoria OS24 è subappaltabile totalmente a società in possesso di tale categoria?

Sì. Essendo OS 24 categoria scorporabile non rientrante nella fattispecie dell'art.37, comma 11 del Codice e quindi dell'art.12 comma 1 della Legge n.80/2014, essa è interamente subappaltabile e non è soggetta ai limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo, dello stesso Codice (D.lgs. 163/2006). (Vedi tabella 1, art. 1 del Disciplinare di gara)

Per il subappalto l'impresa che va indicata come subappaltatrice dovrà presentare anche essa le dichiarazioni per la gara o va solo indicata nel modello E come impresa subappaltatrice?

Vista la sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n.9), **pubblicata in data successiva alla pubblicazione della gara**, e volendo uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale attuale, si ritiene che **“Non sussiste l'obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria”**.

Resta inteso che le ditte che indicheranno il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione (compilando i moduli B1, B1bis, B2, B3, B4 e B5) sono ammesse alle procedure di gara.

Il modello C è obbligatorio? E se si va inserito nella busta B?

Il modello "C", inerente la dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo, **può** essere inserito nella busta dell'offerta economica. Risulta, pertanto, una facoltà, ma la mancata presentazione in sede di offerta della suddetta dichiarazione precluderà all'offerente la possibilità di fornire giustificativi di quelle offerte che dovessero rivelarsi sospette anomale o non congrue.

Nella busta B è obbligatorio inserire una busta contenenti le giustificazioni oppure è facoltativo inserire le giustificazioni come indicato da punto 16.4 del disciplinare?

L'obbligatorietà delle giustificazioni "preventive", presentate già a corredo dell'offerta, è stata eliminata con l'abrogazione dell'art. 86 comma 5 del Codice (D.lgs. 163/2006). Come stabilito dall'art. 16.4 del Disciplinare di gara, all'interno della busta "B-offerta Economica", il concorrente **può** inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. Resta dunque facoltà del concorrente produrle in sede di offerta e la mancata presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla gara.